RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1983 E NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI SANITARIE

Art. 3

Le unita' sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, per il 50 per cento a spese di investimento e per il restante 50 per cento al finanziamento di spese correnti relative all'esercizio 1984, riducendo, per un importo pari al 50 per cento dell'avanzo stesso, la previsione di entrata proveniente dal Fondo sanitario regionale. In sede di riparto del Fondo sanitario nazionale a ciascuna regione e a ciascuna provincia autonoma viene trattenuto l'ammontare del 50 per cento degli avanzi di amministrazione di cui al precedente comma 1 accertati dalle unita' sanitarie locali ricadenti nel rispettivo territorio; i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. A tal fine le unita' sanitarie locali sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo 1983, l'ammontare del risultato di amministrazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti. Il mancato invio, nei termini previsti, della predetta dichiarazione comporta la sospensione degli accreditamenti di cui al sesto comma dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Qualora l'avanzo di amministrazione venga accertato in data successiva al 30 settembre 1984 la sua utilizzazione, sempre nella misura del 50 per cento, e' consentita esclusivamente con riferimento alle spese correnti relative all'esercizio finanziario 1985; si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con riferimento alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1985.

Versione in vigore dal 31 marzo 1984, non più in vigore dal 30 maggio 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie
Estremi	Decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ripiano-dei-disavanzi-di-amministrazione-delle-unita-sanitarie-locali-1984/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it